

za responsabili della osservanza di quanto prescritto.

A tal fine va tenuto presente quanto segue:

### 1. - Zone interdette al traffico normale

Nei centri urbani vengono usate da parte delle Amministrazioni Comunali disposizioni che, di norma, operano una «disciplina limitativa del traffico» per alcune vie o piazze e che consentono pertanto l'accesso solo ad alcune categorie di veicoli per l'espletamento di particolari servizi pubblici o di pubblica utilità (mezzi per la nettezza urbana, per servizi postali, bancari, di vigilanza, auto di servizio di Amministrazioni Pubbliche o del Corpo Diplomatico, mezzi per il trasporto di turisti, per operazioni di carico e scarico, taxi, ecc.). Di conseguenza, nei luoghi in cui è limitata la circolazione e la sosta, ancorché consentita ad una sola delle categorie sopracitate di veicoli, essa deve intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di persone invalide, munite del citato «contrassegno speciale».

Unica eccezione alle facilitazioni succitate, esplicitata dall'art. 5, 2° comma, riguarda i soli «percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo».

Qualora i «percorsi preferenziali» e/o le corsie preferenziali vengano riservati oltre che ai «mezzi di trasporto pubblico collettivo» anche ai taxi ovvero ad altre categorie di veicoli di pubblica utilità e non sia agevole mediante percorsi alternativi raggiungere servizi, attrezzature, uffici o residenze che risultino dislocati lungo tali percorsi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello «speciale contrassegno»; infatti, in caso contrario esse verrebbero a trovarsi materialmente impedito nello svolgimento di azioni riguardanti la loro vita di relazione o lavorativa.

Va precisato, tra l'altro, che il numero medio di tali auto in circolazione, è comunque irrilevante nei confronti delle altre categorie di veicoli generalmente autorizzati.

Inoltre occorre considerare che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di notevole estensione, destinati ad attrezzature e servizi quali ad es. zone verdi e parchi, aree ospedaliere, zone cimiteriali, ovvero ove si svolgono manifestazioni o spettacoli, per motivi di pubblica utilità viene consentito, di norma, l'accesso e la sosta a mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio, vigi-

lanza, commercio ambulante, ecc.). In tali casi devono intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, anche i veicoli al servizio di persone invalide, detentrici del «contrassegno speciale», le quali altrimenti non potrebbero usufruire di essenziali strutture urbane, permanenti o temporanee, che interessano tutti i cittadini.

### 2. - Isole pedonali

È utile precisare che le cosiddette «isole pedonali», istituite frequentemente nei centri storici, che tendono per motivi di traffico crescente ad interessare aree sempre più ampie, nella realtà si configurano, quasi sempre, come zone con «disciplina limitativa di traffico» e non come aree pedonali fisicamente protette.

Tali casi pertanto, devono essere ricondotti a quanto precisato nel precedente punto 1.

Allo stato attuale non esiste alcuna legge o regolamento che fornisca una definizione precisa di «isola pedonale»: tale dizione assume quindi valore e significato solamente in relazione a particolari situazioni di fatto.

Per «isola pedonale» deve pertanto intendersi esclusivamente una porzione di territorio effettivamente interdetto al traffico di qualsiasi tipo di veicolo e nella quale, di conseguenza, da parte del pedone si possa escludere in modo certo ogni contatto con veicoli di qualsiasi categoria.

Solo in tali casi è esclusa la circolazione anche ai veicoli al servizio di persone invalide.

(Omissis).

### 4. - Parcheggi riservati


a) Risulta a questo Ministero che un notevole numero di Comuni, di medie e grandi dimensioni, ha provveduto alla individuazione di parcheggi riservati ai detentori del contrassegno, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 384/78 e della circolare Ministeriale LL.PP. n. 310 del 7 marzo 1980.

Molto frequentemente, tuttavia, le caratteristiche dimensionali e ubicazionali di tali parcheggi non rispettano le norme di legge e/o quelle graficizzate nella già citata circolare Ministeriale n. 310/1980.

Mentre invece è importante, per la funzionalità di un parcheggio riservato con disposizione a «spina di pesce», che venga rispettata la larghezza minima utile di mt. 3,00 (D.P.R. n. 384, art. 4, 8° comma) al fine di permettere la completa apertura della portiera e lo spazio sufficiente per consentire alla persona invalida la possibilità di manovra con la sedia a ruote, in entrata o in uscita dalla autovettura (vedi grafici).

Nel caso invece che non possano essere previsti parcheggi a «spina di pesce» che, secondo il citato decreto sono quelli da adottarsi di norma, e sia perciò necessario prevedere parcheggi riservati con andamento parallelo al marciapiede, poiché l'operazione di manovra risulta comunque meno agevole rispetto a quella relativa alla ipotesi precedente, è necessario predisporre una dimensione longitudinale minima di mt. 6,00, così come indicato anche negli allegati schemi grafici.

b) Inoltre al proposito del numero di posti da riservare nell'ambito dei parcheggi con custodia, l'art. 5 del D.P.R. n. 384 prescrive che ci siano



F.VES/83